

**COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA**

**CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI PER
L'ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017**

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

1. Il comune di Lungavilla, nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire l'integrazione sociale e il diritto allo studio alle persone disabili, organizza ed attua il *Servizio di Assistenza Educativa Scolastica* (denominato di seguito **AES**) inteso quale insieme degli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastici, a favore degli alunni diversamente abili ai sensi della legge 104/92 con certificazione della Neuro Psichiatria Infantile (NPI) di competenza o di altra struttura sanitaria pubblica che attesti il bisogno di assistenza scolastica.
2. Il territorio di riferimento per l'erogazione del servizio, è quello relativo alle sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai minori disabili residenti a Lungavilla.
3. Il dispositivo organizzativo è programmato in collaborazione con gli Istituti Scolastici coinvolti, le famiglie e gli Enti sanitari territoriali.
4. Il servizio, ad oggi e di fatto a livello previsionale, prevede la seguente articolazione territoriale e oraria:

IC	ORE ANNUE	NUMERO ALUNNI DISABILI
Scuola primaria di I grado	700	4
Scuola primaria II grado	100	1
TOTALE	800	5

Tale monte ore indicato in tabella potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione alla presentazione delle nuove certificazioni.

5.L'AES è l'insieme delle attività volte alla costruzione di un percorso individualizzato per l'alunno con disabilità avente l'obiettivo primario di favorire e sostenere l'integrazione scolastica e di favorirne la piena partecipazione alle attività scolastiche.

6.Pertanto, le finalità del servizio sono:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che agiscano sull'autonomia personale, sulle capacità di relazione e socializzazione e sull'interazione della persona con il contesto sociale;
- contribuire a realizzare il diritto all'istruzione ai sensi della legge 53/2003 favorendo l'integrazione scolastica finalizzata alla promozione della personalità e alla piena formazione degli alunni con disabilità;
- facilitare le relazioni tra famiglia, scuola e territorio, all'interno di una progettualità condivisa con gli assistenti educatori interessati.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio è garantito nei giorni e negli orari del calendario scolastico, nei tempi e modi concordati con il Dirigente Scolastico di ciascun Istituto d'intesa con il **Servizio Sociale Comunale** in relazione ai Progetti Individualizzati concordati.
2. Ogni assistente educatore dovrà consegnare al **Servizio Sociale Comunale**, due relazioni (una intermedia entro il mese di gennaio ed una alla fine dell'anno scolastico) in merito al singolo alunno diversamente abile seguito.
3. **In caso di assenza dell'alunno**, qualora l'assenza sia temporanea ed imprevista, l'assistente educatore, se non avvertito in tempo utile dalla scuola, rimarrà in servizio per le ore previste nella giornata per l'alunno in questione fino ad un massimo di **un' ora** del primo giorno d'assenza. Nel caso in cui l'assistente educatore sia invece stato avvertito per tempo utile dell'assenza dell'alunno disabile, in quella giornata non sarà in servizio per le ore previste in favore dello studente stesso, potrà recuperarle in seguito con tempi e modalità da concordarsi con la impresa aggiudicataria e la scuola, previa autorizzazione da parte del Servizio Sociale Comunale.
4. **In caso di assenza dell'assistente educatore**, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, provvedendo all'immediata sostituzione dell'assistente educatore assente dal servizio medesimo per qualsiasi motivo, utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare dell'incarico annuale.

5. Prima dell'inizio del servizio e comunque entro le ore 10,00 l'impresa aggiudicataria deve comunicare, a mezzo mail, l'assenza dell'assistente educatore sia alla Scuola sia al servizio Sociale Comunale, indicando non appena possibile, il periodo di assenza dell'assistente educatore e il nominativo del sostituto. Per le situazioni di particolari gravità l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione del personale. Per tutti gli altri casi la sostituzione dovrà essere garantita entro 24 ore dall'assenza individuando, quando possibile, un solo sostituto per l'intero periodo.

ARTICOLO 3 - PERSONALE

1. Il personale della impresa aggiudicataria dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio tenendo in considerazione le indicazioni insite nelle segnalazioni della casistica da parte del **Servizio Sociale Comunale**.

2. Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato.

3. L'assistente educatore scolastico è una figura professionale in possesso del necessario titolo di studio ad indirizzo socio-psico-pedagogico e con esperienza educativa specifica.

4. L'aggiudicatario assegna per ogni alunno disabile "assistenti educatori", in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di educatore professionale e/o laurea in scienze dell'educazione o in materie pedagogiche o psicologiche;

- o diploma di scuola secondaria di 2^a grado ad indirizzo sociale pedagogico o educativo materie e con esperienza lavorativa in servizi socio-educativi.

5. L'assistente educatore ha la funzione di fornire un supporto volto a sostenere e facilitare lo sviluppo delle potenzialità del bambino disabile all'interno del Piano di Offerta Formativa scolastica; le sue competenze rientrano nella sfera dell'assistenza educativa e non dell'insegnamento, sebbene le due dimensioni siano strettamente correlate. L'assistente educatore non si sostituisce alla figura dell'insegnante di sostegno.

6. L'abbinamento tra alunno diversamente abile e assistente educatore viene effettuato dall'impresa aggiudicataria, attraverso una selezione attenta del personale da parte dell'impresa stessa tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;

- continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni;

7. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica ai servizi Sociali Comunali l'elenco del personale individuato con specificata la relativa qualifica e il titolo di studio.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha la durata di n.9 (nove) mesi, a decorrere dal **06 settembre 2016 sino al 08 giugno 2017**.

2. Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso all'impresa aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

3. La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'aggiudicazione provvisoria anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO

1. L'ammontare presunto dell'appalto posto a base di gara è pari a **€ 15,00** iva esclusa, così determinato:

€ 15,00 x 800 (ore annue stimate) = 12.0000,00.

2. Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso compresi eventuali oneri per la sicurezza oltre che di coordinamento, per i servizi indicati nel presente capitolato.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di apportare variazioni in riduzione o in aumento fino a concorrenza del 25% dell'importo contrattuale, e l'impresa aggiudicataria è tenuto ad eseguire il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ed eccezione.

4. Tali variazioni possono consistere:

- in esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- in prestazioni aggiuntive alle medesime condizioni e ai medesimi costi dell'aggiudicazione;
- in modifiche del progetto di servizio con la sperimentazione di nuovi aspetti organizzativi da concordare tra le parti.

ARTICOLO 6 – PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il prezzo orario di aggiudicazione è comprensivo dei processi di lavoro diretti ed indiretti con ed a favore delle persone in carico quali azioni di coordinamento del servizio e del personale, riunioni d'equipe, formazione, spese generali, mensa, auto, carburante, polizze assicurative, sicurezza etc... nessuna spesa esclusa.
2. L'importo a base d'asta soggetta a ribasso è determinato in **15,00 Euro** (costo orario) oltre Iva a norma di legge se dovuta, per il servizio di assistenza educativa.
3. Nella formulazione del prezzo indicato nell'offerta, l'impresa partecipante dovrà considerare che il corrispettivo è onnicomprensivo.
4. Gli importi contrattuali, vincolanti per le parti, sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso unico sul prezzo orario a base d'asta.
5. Il monte ore annuo è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione in relazione alle reali necessità determinate dal Servizio Sociale comunale.
6. L'impresa aggiudicataria non vanta, nei confronti del Comune, alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero e monte ore degli alunni assistiti, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto l'importo definito al secondo comma del presente articolo e soggetto a ribasso.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. La impresa aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di assistenti educatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.
4. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti al momento e per la località in cui si svolge il servizio.
5. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assumere il personale già impegnato nelle attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative sul trasferimento di azienda e degli accordi contrattuali vigenti.
6. L'impresa garantisce per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.
7. L'impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri assistenti educatori, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.
8. Tra l'Amministrazione Comunale e il personale dell'aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
9. L'impresa aggiudicataria riconosce l'estraneità del Comune a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio-lavoratore.

10. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri assistenti educatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante, ovvero il Comune, da ogni responsabilità.

11. L'impresa aggiudicataria deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli assistenti educatori e in generale tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

12. L'aggiudicatario s'impegna a rimborsare le eventuali spese per trasporto e mensa sostenute dai propri assistenti educatori per eventuali esigenze di servizio previste nel Progetto personalizzato.

ARTICOLO 8 - RISPETTO D. LGS. 81/2008

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

2. Resta inteso che l'appaltatrice, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 9 -RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del D. Lgs. n.196/03 l'Aggiudicatario è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti le persone in carico e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione Comunale il responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.

2. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente ed ad inoltrare ai servizi sociali il resoconto per ciascun alunno con allegato prospetto analitico delle ore di servizio effettuate e debitamente firmate.

3. Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura e la corretta loro contabilizzazione, la stazione appaltante (il Comune di Lungavilla) dà corso alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.

4. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell'espletamento del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.

5. Viene inoltre espressamente convenuto che il Comune di Lungavilla può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Impresa, o il rimborso spese a pagamento di penalità.

6. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo alla Impresa aggiudicataria per la richiesta di interessi di mora.

ARTICOLO 11 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicataria.

2. Sarà obbligo della Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

3. Inoltre l'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'impresa aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

4. Il Comune di Lungavilla sarà esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'impresa aggiudicataria, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

5. È fatto obbligo di provvedere, da parte del contraente a presentare alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, polizza generica di responsabilità civile.

ARTICOLO 14 –SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.

2. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

ARTICOLO 15 – INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dall'aggiudicatario il Comune di Lungavilla applicherà le seguenti penalità:

1	€ 100,00	Per infrazioni nello svolgimento del servizio segnalate e verificate dal servizio sociale
3	€ 100,00	Per ogni giorno in caso di mancata sostituzione dell'assistente educatore oltre i termini previsti dal capitolato
4	€ 200,00	Per ogni giorno in cui si verifica l'inosservanza parziale o totale degli orari di servizio che ne pregiudichino il corretto svolgimento
5	€ 250,00	Per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione, ovvero impossibilità ad espletare uno solo dei servizi oggetto dell'appalto

Per ogni recidiva si prevede il raddoppio della penalità.

2. L'applicazione della penalità, stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa, di presentare le proprie contro deduzioni.

3. Si procederà al recupero delle penalità mediante rivalsa sulla prima fattura di pagamento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Il Comune di Lungavilla potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

ARTICOLO 16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Lungavilla si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione o risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all'impresa aggiudicataria ai sensi dei precedenti articoli, e così sommariamente riassumibili:

- gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio o frode dell'impresa;
- non attuazione del progetto presentato;
- arbitrario abbandono da parte della Impresa dei servizi oggetto dell'appalto;
- perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto;
- ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;

- fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico della Impresa aggiudicataria;
 - messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della gestione;
 - subappalto totale o parziale del servizio;
 - cessione del contratto a terzi;
 - accertata inadempienza da parte della impresa aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo, e di sicurezza del personale dipendente;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte del Comune;
 - insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
 - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art.1453 C.C;
2. Il Comune di Lungavilla si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse.
3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della cessazione dell'affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. All'impresa aggiudicataria non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
4. Il Comune di Lungavilla potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.
5. Il Comune di Lungavilla potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto mediante trattenuta sui pagamenti o rivalsa sulla cauzione definitiva.
6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ARTICOLO 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale/buono d'ordine.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Pavia.

ARTICOLO 20– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - a) il personale interno addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - b) i membri della Commissione di gara;
 - c) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - d) ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/1990e s.m.i.;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lungavilla.

ARTICOLO 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI.

1. L'impresa aggiudicataria dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il domicilio presso la sua sede individuata all'atto della stipulazione del contratto.
2. Le comunicazioni relative al rapporto di appalto dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto mediante posta elettronica certificata;

ARTICOLO 22 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

1. Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e le disposizioni date dal Comune di Lungavilla in materia di anticorruzione ed in particolare l'aggiudicatario dovrà dichiarare l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti e i responsabili di area e gli altri dipendenti del Comune di Lungavilla oltre che di aver preso conoscenza del Piano comunale di Prevenzione della Corruzione redatto ai sensi della Legge n. 190/2012 e pubblicato sul sito web del Comune di Lungavilla, in Amministrazione Trasparente "Altri contenuti – Anticorruzione".